



Bruxelles, 22.4.2016
COM(2016) 226 final

2016/0118 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in relazione alle decisioni
che devono essere adottate dalla commissione permanente di Eurocontrol per quanto
riguarda i servizi centralizzati**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Motivi e obiettivi della proposta

Osservazioni generali

L'8 dicembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/2394 relativa alla posizione che deve essere adottata dagli Stati membri a nome dell'Unione europea in relazione alle decisioni che devono essere adottate dalla commissione permanente di Eurocontrol per quanto riguarda i ruoli e i compiti di Eurocontrol e i servizi centralizzati. La commissione permanente di Eurocontrol avrebbe dovuto prendere tali decisioni sui servizi centralizzati il 9 dicembre 2015 al fine di elaborare finanziamenti, accordi sugli appalti e specifiche tecniche in vista di una tempestiva realizzazione dei nuovi "servizi europei di comunicazione bordo-terra" (European Air/Ground Data Communication Services, EAGDCS).

Poiché l'Unione non è ammessa nella commissione permanente la decisione del Consiglio avrebbe dovuto essere attuata dagli Stati membri che vi partecipano e agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Stando alla decisione del Consiglio la posizione dell'Unione avrebbe dovuto essere quella di rinviare l'adozione di una decisione di Eurocontrol in materia di servizi centralizzati in quanto non erano disponibili sufficienti informazioni per valutare la sostanza di tale decisione. Inoltre tale decisione avrebbe potuto pregiudicare future attività svolte da Eurocontrol a detrimento di quelle dell'Unione in questo settore, in particolare per quanto riguarda la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR).

Dal momento che Eurocontrol è attualmente impegnata nell'elaborazione di 18 differenti servizi centralizzati, la posizione dell'Unione non riguardava solo gli EAGDCS ma tutti i servizi centralizzati in fase di elaborazione, poiché tutti analogamente connessi all'attività dell'Unione in questo settore, in particolare per quanto riguarda SESAR.

Il 9 dicembre 2015, in ragione della posizione dell'Unione, la commissione permanente di Eurocontrol non ha preso una decisione sugli EAGDCS. Si è convenuto invece che Eurocontrol avrebbe continuato a lavorare a una decisione riveduta sui servizi centralizzati in stretta collaborazione con le parti interessate e avrebbe fornito una valutazione dell'impatto economico dell'attuazione e del funzionamento degli EAGDCS.

Il 9 febbraio 2016 l'agenzia Eurocontrol e le parti interessate dell'industria hanno inviato alla Commissione una proposta riveduta a firma congiunta relativa agli EAGDCS in cui entrambe le parti hanno indicato che la necessaria valutazione dell'impatto economico è disponibile nell'ambito degli studi di fattibilità trasmessi all'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA) alla fine del 2015. Tali studi tuttavia contengono solamente una analisi costi-benefici superficiale ed è ancora necessaria una valutazione completa dell'impatto economico della centralizzazione degli EAGDCS.

L'agenzia Eurocontrol può inoltre proporre alla commissione permanente di Eurocontrol di adottare tale nuova decisione sugli EAGDCS mediante procedura scritta.

La presente proposta di decisione del Consiglio riguarda gli EAGDCS. Per quanto riguarda lo sviluppo di un dimostratore si propone di sostenere in linea di principio la continuazione della collaborazione tra l'agenzia Eurocontrol e i fornitori di servizi di navigazione aerea degli Stati membri di Eurocontrol, nonché con il gestore della rete. La proposta tuttavia definisce anche tre condizioni importanti che tale decisione dovrebbe contenere.

La prima è che lo sviluppo del dimostratore deve tenere pienamente conto del lavoro tecnico realizzato dall'impresa comune SESAR. Si intende in questo modo evitare qualsiasi discrepanza tra il lavoro attuale e quello futuro delle due organizzazioni in materia di sviluppo dei pertinenti servizi centralizzati.

In secondo luogo è necessario garantire il coinvolgimento dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) in quanto dovrà provvedere alla certificazione e alla sorveglianza degli eventuali servizi centralizzati prima che possano entrare in funzione. In questo modo si dovrebbero evitare possibili discordanze in questo campo e di conseguenza assicurare che i fondi provenienti dai canoni di rotta (ma anche del sostegno dell'Unione) vengano spesi nella maniera più efficiente.

Infine i termini della presente decisione dovrebbero essere tali da non pregiudicare gli appalti relativi a tali servizi, la loro realizzazione e il loro funzionamento nel mercato interno. L'applicazione delle norme UE in materia di appalti in relazione a tali servizi, da fornirsi nel contesto del cielo unico europeo (CUE), dovrebbe essere mantenuta in modo da massimizzare l'efficienza in termini di costi.

Le condizioni sopra riassunte sono considerate essenziali. Data la loro natura e portata è probabile che saranno pertinenti anche alle posizioni dell'Unione in relazione alle future decisioni di Eurocontrol sui servizi centralizzati. La Commissione esaminerà dettagliatamente tali questioni ogni volta che sarà necessaria una nuova proposta.

Contesto relativo allo sviluppo di servizi centralizzati di gestione del traffico aereo

Dal suo inizio alla fine del 2012 il lavoro dell'agenzia Eurocontrol in materia di servizi centralizzati ha compiuto significativi progressi. Nel febbraio 2014 la commissione permanente ha autorizzato l'agenzia Eurocontrol ad avviare un approccio graduale per valutare e dimostrare la fattibilità operativa, tecnica e finanziaria di tali servizi centralizzati potenziali, riconoscendo l'esistenza di gradi di maturità diversi nei vari servizi. Da allora l'agenzia Eurocontrol ha organizzato una serie di seminari e ha messo a punto concetti operativi (CONOPS) per vari servizi centralizzati. Ha prodotto un'analisi costi-benefici globale (ACB) che ha fatto approvare da un consulente indipendente, benché i dettagli di tale analisi non siano stati sottoposti a esame pubblico.

2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Alla luce di quanto sopra descritto, in particolare per quanto riguarda la disponibilità di una proposta riveduta sugli EAGDCS, e in base all'articolo 100, paragrafo 2, e all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, si propone di adottare una nuova posizione che deve essere assunta nome dell'Unione in relazione alle decisioni che verranno adottate dalla commissione permanente di Eurocontrol sui servizi centralizzati.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in relazione alle decisioni che devono essere adottate dalla commissione permanente di Eurocontrol per quanto riguarda i servizi centralizzati

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2015/2394 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, stabiliva la posizione dell'Unione in relazione a una decisione sui servizi centralizzati che la commissione permanente di Eurocontrol avrebbe dovuto prendere il 9 dicembre 2015 al fine di elaborare finanziamenti, accordi sugli appalti e specifiche tecniche in vista di una tempestiva realizzazione dei nuovi "servizi europei di comunicazione bordo-terra" (European Air/Ground Data Communication Services, EAGDCS).
- (2) Secondo la posizione dell'Unione una decisione di Eurocontrol in materia di tali servizi si sarebbe dovuta rinviare in quanto non erano disponibili sufficienti informazioni per valutare la sostanza di tale decisione e perché avrebbe potuto pregiudicare future attività svolte da Eurocontrol a detrimento di quelle dell'Unione in questo settore.
- (3) Il 9 dicembre 2015, in ragione della posizione dell'Unione, la commissione permanente di Eurocontrol non ha preso una decisione sugli EAGDCS e ha chiesto all'agenzia Eurocontrol di continuare a lavorare a una proposta riveduta in stretta cooperazione con le parti interessate dell'industria e di fornire una valutazione delle ripercussioni economiche degli EAGDCS.
- (4) Il 9 febbraio 2016 l'agenzia Eurocontrol e le parti interessate dell'industria hanno presentato una proposta riveduta congiuntamente sostenuta sugli EAGDCS, assicurando che la valutazione delle ripercussioni economiche era pienamente disponibile in studi di fattibilità esistenti.
- (5) L'agenzia Eurocontrol può proporre alla commissione permanente di Eurocontrol di adottare tale nuova decisione sugli EAGDCS mediante procedura scritta.
- (6) La decisione riguarda lo sviluppo di un dimostratore per gli EAGDCS. Essa ha effetti giuridici in quanto disciplina situazioni che rientrano nel diritto dell'Unione e, a seconda del contenuto, può avere un'incidenza concreta su tali situazioni. Può avere ripercussioni sui benefici derivanti dal lavoro tecnico realizzato dall'impresa comune SESAR relativamente ai servizi di collegamento dati, sul rischio di discrepanze in materia di certificazione e sorveglianza, considerato il ruolo dell'EASA in questo ambito, e di conseguenza sul rischio di un uso inefficace dei fondi provenienti dai canoni di rotta e dal sostegno dell'Unione; infine, sull'efficienza in termini di costi

delle pertinenti attività di realizzazione che l'Unione deve svolgere nel quadro del progetto SESAR.

- (7) Tenuto conto dei vantaggi che possono derivare dallo sviluppo di un dimostratore la decisione a favore della pertinente collaborazione dovrebbe essere in linea di principio sostenuta. La decisione dovrebbe tuttavia contenere condizioni a salvaguardia degli interessi dell'Unione in merito ai punti di cui sopra.
- (8) Dovrebbe pertanto essere stabilita la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di commissione permanente di Eurocontrol,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata dagli Stati membri a nome dell'Unione in sede di commissione permanente di Eurocontrol è sostenere la continuazione della collaborazione dell'agenzia Eurocontrol con i fornitori di servizi di navigazione aerea degli Stati membri di Eurocontrol e con il gestore della rete per lo sviluppo di un dimostratore per i "servizi europei di comunicazione bordo-terra" (European Air/Ground Data Communication Services, EAGDCS) nel contesto del progetto SESAR, compresi la messa a punto del finanziamento e della governance appropriati e l'elaborazione di un'esauriente valutazione dell'impatto economico. Tale decisione deve tuttavia garantire che:

- l'esito del lavoro tecnico sul collegamento dati realizzato dall'impresa comune SESAR sia preso pienamente in considerazione;
- le attività previste dalla decisione siano condotte in collaborazione con l'EASA per quanto riguarda il suo lavoro preparatorio relativo alla certificazione e alla sorveglianza future degli EAGDCS nonché
- non siano pregiudicati gli appalti relativi agli EAGDCS, la loro realizzazione e il loro funzionamento.

Gli Stati membri agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*